

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 novembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(138) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BARELLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società Albignasego Calcio Srl, ora San Paolo Padova Srl) E DELLA SOCIETA' ALBIGNASEGO CALCIO Srl ora SAN PAOLO PADOVA Srl (nota n. 1986/1707pf09-10/SP/AM/ma dell'8.10.2010).

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione comunicata alle parti il 23 marzo 2010, accoglieva il ricorso del calciatore Cristian Bari e, per l'effetto, condannava la Società Albignasego Calcio Srl. (ora denominata San Paolo Padova srl), partecipante al campionato nazionale Serie D, a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di €2.212,00.

La Commissione, nel contempo, faceva obbligo alla Società Albignasego di comunicare al Comitato di competenza entro trenta giorni dalla data di cui sopra i termini dell'avvenuto pagamento e di inviare nello stesso termine copia della liberatoria del calciatore datata e firmata in una al documento di identità.

Risultava che la Società Albignasego, nonostante il sollecito del Comitato Interregionale trasmesso a mezzo fax del 28 aprile 2010, non aveva eseguito l'obbligazione di pagamento, sicchè la Procura Federale, con atto datato 8 ottobre 2010, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Antonio Barella, all'epoca dei fatti presidente della Società e la Società Albignasego Calcio Srl, ora San Paolo Padova srl, per violazione quanto al primo dell'art. 1 comma 1 CGS in riferimento all'art. 94 ter comma 11 NOIF, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS quanto alla seconda.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 commi 9 e 10 CGS.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno fatto pervenire a questa Commissione a mezzo fax del 10.11.2010 una dichiarazione a firma del calciatore Cristian Bari di non aver più nulla a pretendere, stante il pagamento da parte della Società dell'importo liquidato dalla CAE.

Tale dichiarazione, peraltro priva di autenticazione della firma e di data certa, è stata trasmessa tardivamente perché oltre il termine di cui all'art. 30 comma 8 CGS e non può, pertanto, essere acquisita agli atti.

Il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

Le violazioni ascritte ai deferiti risultano documentalmente provate, sicchè possono essere applicate le sanzioni richieste dall'organo requirenti, che sono conformi alla norma invocata.

P.Q.M.

Visti l'art. 8 commi 9 e 10 CGS, infligge al sig. Antonio Barella, nella qualità sopra evidenziata, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società San Paolo Padova Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.

(137) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI SANDRI (già Consigliere del Comitato Regionale Veneto) (nota n. 2108/1467pf09-10/SP/MS/vdb del 14.10.2010).

Con atto del 14 ottobre 2010 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Giovanni Sandri, già consigliere del Comitato Regionale Veneto per rispondere della violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni contenute in un articolo di stampa giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sig. Carlo Tavecchio, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali.

Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione di mesi quattro di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda.

La CD Nazionale esaminati gli atti, rileva quanto segue.

L'articolo di stampa del "Giornale di Vicenza it." del 24 aprile 2010 riportava le seguenti dichiarazioni rilasciate dal sig. Giovanni Sandri: "Sono indignato.-.nonostante le assicurazioni che ci erano state date da Carlo Tavecchio è stata presa questa decisione (il commissariamento - n.d.a.). Lo avevo detto ai miei colleghi: meglio dimetterci tutti prima che ci mandassero a casa. Con quelle rassicurazioni intanto si sono garantiti che redigessimo tutti i regolamenti per playoff e payout. Infatti questo sarebbe stato un momento delicato per dimettersi. Questa è una vendetta a posteriori per la lettera inviata da Guardini (già presidente del Comitato Regionale Veneto - n.d.a.) ad Abete in cui contestava l'ammissione del Treviso al Torneo di Eccellenza veneto; era una nuova società, non valeva il lodo Alfano e doveva ricominciare dalla Terza categoria."

Con tali espressioni vengono espressi giudizi lesivi della reputazione di soggetti ed organi operanti nell'ambito federale ed in particolare del Presidente della Lega nazionale Dilettanti, sig. Carlo Tavecchio, idonei a ledere direttamente il prestigio e le credibilità delle Istituzioni Federali.

Tali dichiarazioni assumono altresì il carattere della pubblicità essendo destinate ad essere conosciute da più persone per le stesse modalità di comunicazione, né sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 5 comma 1 del CGS da parte del Sandri.

In relazione all'entità del fatto si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, riconosciuta la responsabilità del deferito, infligge la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione al sig. Giovanni Sandri.

(115) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD FONTANA AUDAX AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL SIG. SEBASTIANO DUO' (calciatore), DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 AL SIG. LUCA PRASSOLI (calciatore) E DELL'AMMENDA

DI € 500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 12 del 22.9.2010).

La Procura Federale il 21 giugno 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna i giovani calciatori Lusha Margarit, Chiarello Mirko, Duò Sebastiano, Prassoli Luca e Torchio Matteo, tutti tesserati per la società ASD Fontana Audax, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, in quanto, in concorso tra loro, prima dell'allenamento della squadra di appartenenza, svoltosi il 25 novembre 2009, avevano sostituito l'acqua contenuta nella bottiglia del loro compagno Manuel Bezzi con liquame prelevato dal gabinetto ubicato nel locale spogliatoio, che era stato di poi bevuto dallo stesso Bezzi. Veniva altresì contestato al calciatore Torchio Matteo di non aver informato i dirigenti della società e lo stesso Bezzi di quanto era stato organizzato a suo danno ed al calciatore Lusha Margarit di aver omesso di presentarsi per essere ascoltato avanti il collaboratore della Procura Federale benché ritualmente convocato.

Veniva infine deferita la società ASD Fontana Audax per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma secondo CGS.

I fatti così come sopra descritti erano stati accertati in seguito all'esposto presentato dal genitore del calciatore Bezzi.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 22 settembre 2010, infliggeva al calciatore Lusha Margarit la squalifica di anni 1 (uno) e mesi 3 (tre), al calciatore Duò Sebastiano la squalifica di anni 1 (uno), al calciatore Prassoli Luca la squalifica di mesi 9 (nove), alla società ASD Fontana Audax l'ammenda di € 500,00.

Applicava al calciatore Chiarella Mirko la squalifica di mesi 8 (otto), che era stata patteggiata tra il deferito e la Procura Federale ai sensi dell'art. 23 CGS.

Avverso tale decisione ricorre la società ASD Fontana Audax limitatamente alle sanzioni afferenti i calciatori Duò Sebastiano e Prassoli Luca, di cui ne chiede la riduzione, deducendo che il calciatore Duò Sebastiano non aveva in alcun modo partecipato attivamente alla realizzazione dello scherzo a danno del compagno Manuel Bezzi e che il calciatore Prassoli Luca, non solo non aveva anch'egli partecipato alla realizzazione dello scherzo, ma aveva tolto la bottiglia dalle mani del Bezzi, impedendogli di bere ancora.

All'udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Risulta dalle dichiarazioni rese all'organo inquirente dai calciatori Duò e Prassoli che, mentre il primo era stato l'ideatore dello scherzo per aver proposto ai compagni Chiarella e Lusha di manomettere l'acqua della bottiglia del Bezzi e di introdurre in essa quella dello spazzolone del WC, il secondo aveva assistito al riempimento della bottiglia del Bezzi con l'acqua dello spazzolone e, a fine allenamento, al rientro nello spogliatoio, dopo che il Bezzi aveva bevuto l'acqua, gli aveva chiesto la bottiglia e l'aveva in parte svuotata per evitare che il compagno di squadra ne bevesse ancora.

Pertanto, contrariamente all'assunto della ricorrente, entrambi i calciatori, per loro stessa ammissione, avevano attivamente partecipato al fatto, il Duò per averlo addirittura ideato ed il Prassoli per averlo condiviso, senza che lo svuotamento della bottiglia, da quest'ultimo effettuato, potesse in qualche modo costituire un'attenuante in

punto di responsabilità, atteso che il Bezzi aveva già usufruito dell'acqua contenuta nella bottiglia, avendola in parte bevuta.

Acqua che, all'esito di un successivo esame di laboratorio, evidenziava la presenza di forme batteriche (come colonie di enterococchi fecali) e di ione ammonio, compatibili con componenti organiche presenti negli scarichi civili.

P.Q.M.

respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma le sanzioni irrogate. Dispone l'addebito della tassa non versata.

(116) – APPELLO DELLA SOCIETA' UC SINALUNGHESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DELLA INTERDIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. TIZIANO PASQUI (allenatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI IN CORSO ED AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 21 del 16.9.2010).

Con ricorso del 27.9.2010, il Sig. Pasqui e l'UC Sinalunghese ASD hanno impugnato la decisione pubblicata sul CU n. 21 del 16.9.2010 con la quale la CDT presso il CR Toscana ha interdetto il primo per anni tre ed ha inflitto alla Società la penalizzazione di punti 5 da scontarsi nel Campionato Allievi Regionali in corso oltre l'ammenda di € 1.000,00.

La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha imputato al Sig. Pasqui la violazione degli artt. 7, co. 1, ed 1, co. 1 e 5, CGS nonché la UC Sinalunghese ASD per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell'art. 4, co. 2, ed ai sensi dell'art. 7, co. 2, CGS, per avere il primo contattato, il 3.2.2010, attraverso il network sociale facebook, i calciatori Graziani, Cortonesi e Landi, tesserati per la Polisportiva Banca Monteriggioni, che la Sinalunghese avrebbe affrontato il successivo 7.2.2010, proponendo agli stessi di non impegnarsi in modo da consentire a quest'ultima di acquisire la matematica certezza di vincere il campionato di categoria.

Il Pasqui avrebbe offerto come controprestazione la vittoria in un eventuale torneo post campionato.

A sostegno dell'impugnazione, i reclamanti sostengono che il deferimento non risulterebbe provato da alcunché in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Procura Federale dai calciatori, all'epoca minorenni, in assenza dei legali rappresentanti e, in subordine, che la comunicazione intercorsa tra il Pasqui ed i tre calciatori avrebbe avuto natura scherzosa, tenuto conto che il contatto sarebbe stato del tutto occasionale e casuale.

I reclamanti, pertanto, chiedono, previa dichiarazione di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, la rinnovazione dell'istruttoria anche ai fini della prova circa la carente verbalizzazione di parti essenziali delle informazioni rese dai calciatori, che avrebbero dimostrato la inidoneità della comunicazione del Pasqui ad integrare l'illecito contestato.

All'udienza dell'11.11.2010, i deferiti hanno insistito per l'accoglimento dell'appello mentre la Procura Federale per il rigetto dello stesso con integrale conferma della decisione impugnata.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

La CDT ha correttamente ritenuto responsabile il Pasqui delle violazioni allo stesso ascritte, non ritenendosi fondate le censure sollevate, anche in ordine alle modalità di assunzione delle prove orali in fase di indagine, né rilevanti le richieste istruttorie formulate.

Questa Commissione, nel rilevare che l'occasionalità o la casualità di un contatto non impedisce né esclude la possibilità di commettere un illecito, ritiene perfettamente ammissibili ed utilizzabili le dichiarazioni rese dai calciatori, ancorché assistiti dal genitore di uno dei tre, non ritenendo verosimile che lo stesso si sia arrogato il diritto di assistere i minori in assenza di una delega, anche solo verbale, dei genitori. Parimenti, non vengono ritenute attendibili le dichiarazioni allegare al reclamo sia perché non è sostenibile che i genitori dei ragazzi ignorassero che gli stessi fossero stati convocati dalla Procura Federale, tenuto conto della corrispondenza ufficiale intercorsa, sia perché è indicativo dell'esistenza di una delega l'assenza di qualsiasi reazione nei confronti dell'unico genitore presente.

Si ritengono pertanto strumentali le dichiarazioni rilasciate, quand'anche alle stesse si volesse attribuire valore pari ad una reazione, essendo peraltro intervenute a distanza di mesi e solo in occasione della proposizione dell'impugnazione.

Ritenute utilizzabili dette dichiarazioni, è bene rilevare che non risulta in alcuna maniera sostenibile la natura scherzosa della conversazione telematica, in quanto le richieste di minor impegno effettuate dal Pasqui e gli argomenti utilizzati al fine di rafforzare il contenuto della proposta illecita integrano le violazioni allo stesso ascritte, tanto più che, anche dalla prospettazione del reclamante, non risulta una frequentazione assidua tra le parti ma esclusivamente il contatto oggetto dell'illecito.

Tra l'altro, è bene evidenziare che la differenza sostanziale di contenuto tra la comunicazione che il Pasqui riferisce di aver effettuato e quella che i calciatori asseriscono di aver ricevuto – e sul punto il Landi ha reso una dichiarazione molto precisa, riportata letteralmente e virgolettata – fa risultare del tutto irrilevante la rinnovazione istruttoria richiesta dai reclamanti, che non contestano la falsità di quanto dichiarato dai calciatori ma richiedono, esclusivamente, che gli stessi riferiscano la omessa verbalizzazione di quanto riferito circa la natura giocosa delle comunicazioni.

Peraltro, la prova che la comunicazione non fosse tale è data dal fatto che i calciatori, che evidentemente non l'hanno percepita in tale maniera, hanno deciso di denunciare immediatamente il fatto al proprio Presidente ed è singolare, se vere le deduzioni difensive del Pasqui, che anche in quell'occasione gli stessi non abbiano riferito che la dichiarazione fosse *ioci causa*. Infine è bene rilevare che lo stesso contenuto della comunicazione, soprattutto per come riferita dal Landi al quale veniva chiesto di farsene portavoce, tradisce intenti ben diversi da quelli prospettati dal deferito, superando ogni questione circa il tono scherzoso della stessa.

Si osserva, altresì, che lo stesso contatto intervenuto con i calciatori, ciascuno dei quali opponeva un netto rifiuto, costituisce la prova dell'illecito, tenuto conto che la proposta, per come formulata, era idonea a raggiungere lo scopo che il Pasqui si era prefissato, anche in ragione della conoscenza dei giovani da parte del deferito che li aveva allenati negli anni precedenti.

È anche per tali motivi che l'addebito non può derubricarsi nella più generale violazione dell'art. 1, co. 1, CGS e che le sanzioni devono essere ritenute più che congrue, anche per la posizione dallo stesso rivestita e per la minore età dei destinatari della proposta, maggiormente esposti a pressioni ed a situazioni di pericolo specifico.

Parimenti responsabile deve essere ritenuta la UC Sinalunghese ASD sia perché l'autore dell'illecito è un proprio tesserato che riveste una posizione di rilievo nei quadri tecnici della Società sia perché l'azione dallo stesso posta in essere avrebbe avvantaggiato la stessa.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone l'addebito della tassa non versata.

(149) – APPELLO DEL SIG. GABRIELE SPAGNOLI (allenatore della Soc. Pol. Passoscuro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 43 del 14.10.2010).

Con atto del 7 settembre 2010, il Vice Procuratore Federale deferiva innanzi alla CDT presso il Comitato Regionale Lazio, il sig. Gabriele Spagnoli quale tecnico tesserato per la Polisportiva Passoscuro, e la stessa Polisportiva Passoscuro; per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 3 commi 1 del CGS, perché nell'intervallo della gara Real Boccea-Passoscuro si recava nello spogliatoio dell'arbitro qualificandosi come commissario della LND, esibendo una tessera federale con indicazione "COMMISSARIO", per chiedere al direttore di gara delucidazioni circa il rigore assegnato alla squadra avversaria; la Polisportiva Passoscuro per rispondere dell'operato del proprio tesserato a titolo ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale Lazio, con il comunicato n° 43 del 14 ottobre 2010, affermava la responsabilità delle parti deferite, ed infliggeva al sig. Gabriele Spagnoli la squalifica per tre mesi, e l'ammenda di € 300,00 (trecento) alla Polisportiva Passoscuro.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il sig. Gabriele Spagnoli.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado.

Nessuno è comparso per la parte appellante, che nei motivi di appello ha concluso in via principale per il proscioglimento ed in via subordinata per la sanzione minima editale prevista.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al soggetto deferito risultino ampiamente provate per tabulas, di talchè nemmeno le deduzioni difensive interposte dal sig. Spagnoli, anche se apprezzabili sotto l'aspetto umano, possono trovare il totale accoglimento in questa sede.

Al riguardo dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter aderire all'orientamento della decisione intrapreso in primo grado dalla Commissione Disciplinare territoriale Lazio, che qui deve intendersi integralmente trascritta e riportata. Tuttavia alla luce dei fatti commessi e contestati, appare equo rivisitare la squalifica inflitta e ridimensionarla come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale riforma dell'impugnata delibera riduce la sanzione a mesi 1 (uno) di squalifica.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 11 novembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete